

REPUBBLICA ITALIANA  
C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. 31273

Reg. Int. n. 17

PROCEDURA APERTA: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI SEPOLTURA N. 56 PARTE OVEST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO - CUP B57H16000780004 - CIG 7254160235. VERBALE DI GARA. SECONDA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di febbraio, ore 10,00 in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperto al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.2429 del 6/10/17, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione campo di sepoltura n. 56 parte ovest presso il Cimitero Urbano di via Foscolo (importo totale pari a € 317.083,60 + I.V.A. di cui € 309.940,24 + I.V.A a base d'asta ed € 7.143,36 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che entro il termine fissato nel bando (07/02/18 h.12,00) sono pervenute n. 89 offerte;
- che nella seduta pubblica del 13/2/2018 (verbale prot. n. 27141) si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e all'ammissione con riserva di alcuni concorrenti;

- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Tutto ciò premesso, la Dr.ssa Laura Brambilla, Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) e di un componente del Servizio Gare.

Prima di proseguire nell'esame della documentazione amministrativa delle offerte mancanti si dà atto che l'impresa Edile Abruscato geom. Giovanni ha prodotto l'attestazione di qualificazione SOA. Dalla stessa risulta la qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, ma nell'istanza di partecipazione (Campo56\_Dich) il concorrente non ha dichiarato nessun subappalto.

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, prevede la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando prevede altresì ""Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale""",

l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non

ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.

---

Trattandosi di irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Edile Abruscato geom. Giovanni viene esclusa dalla gara.

Dopo aver constatato l'integrità dei plichi presentati, si procede all'apertura delle offerte rimaste e all'esame del contenuto della busta denominata "A - documentazione", riscontrando quanto segue:

56. Impresa Edile Parola geom. Francesco di Pieve Porto Morone (PV) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- il concorrente non ha reso la dichiarazione di cui alle lettere C.3) oppure C.4) del Mod. Art.80. Verrà, pertanto, richiesto di rendere detta dichiarazione come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

57. Impresa Edile Pioggia Edoardo di Pioltello (MI) in avalimento con Grentel s.r.l. di Santa Giustina in Colle (PD) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

58. Impresa Edile Salcim s.r.l. di Magnago (MI) - il concorrente non ha prodotto l'attestazione di qualificazione SOA. Considerata l'impossibilità di stampare detto documento dal Casellario delle imprese istituito presso l'ANAC, in quanto il servizio risulta momentaneamente sospeso per manutenzione, verrà richiesto all'impresa di produrre l'attestazione.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

59. IRTE Costruzioni s.r.l. di Monza (MB) - il concorrente, in possesso di qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, nell'istanza di partecipazione (Campo56\_Dich) dichiara di voler subappaltare "lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 entro il limite del 30%".

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, prevede la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando ha espressamente prescritto "Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale", l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.

Trattandosi di irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa IRTE Costruzioni s.r.l. viene esclusa dalla gara.

60. Isovit s.r.l. di Paderno Dugnano (MI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

61. Ita.co. S.r.l.- di Pavone Canavese (TO) in avvalimetro con

Cooperativa Edile Canavesana - CO.E.CA. Soc. Coop. di Scarmagno (TO) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

62. L.M.G. Building s.r.l. di Corteno Golgi (BS) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare alcune lavorazioni (“.....verde, arredo, impianti elettrici, idraulico ecc.) senza precisare la categoria. Verrà, pertanto, richiesto di specificare le categorie e quote di subappalto, come indicato dal punto II.2.1) del bando e dal punto 4 pag. 5 del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

63. Lagra s.r.l. di Rozzano (MI) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

64. M.P.S. Costruzioni s.r.l. di Milano - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

65. Malacrida A.V.C. s.r.l. di Lesmo (MB) - Rispetto all'annotazione in essere presso il Casellario informatico dell'ANAC si richiama l'istruttoria espletata in una precedente gara del Comune di Monza “Appalto interventi di ristrutturazione Palazzina via Enrico da Monza. Codice CIG n. 67685976FO (verbale prot. n. 3380 dell'11/1/2017) in cui il concorrente ha documentato di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Nuoro per la sospensione degli effetti del provvedimento di risoluzione del contratto, nelle more dell'instauranda causa di merito, per l'insussistenza dell'inadempimento da parte dell'impresa. Ha, altresì, dichiarato che tale giudizio si è concluso con l'ordinanza del 9/12/2016 (allegata nella richiamata gara) con la quale il Tribunale



ha stabilito “L'attuale normativa limita l'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante nel valutare le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata all'ipotesi in cui la risoluzione anticipata non sia contestata in giudizio, ovvero sia stata confermata all'esito di un giudizio. Come emerge chiaramente dal tenore letterale della norma, se si verifica la contestazione giudiziale da parte dell'appaltatore, l'esclusione è possibile solo agli esiti del giudizio favorevole per la stazione appaltante.... Pertanto, stante la contestazione giudiziale di risoluzione, non può ritenersi sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, le amministrazioni appaltanti possano escludere la società ricorrente dalle procedure di gara in applicazione dell'art. 80 del D Lgs 50/2016 sulla base del provvedimento di esclusione adottato dal Comune...”. Alla luce di quanto sopra rilevato, in applicazione, altresì, del dettato normativo di cui all'art. 80 comma 5 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida Anac n. 6 approvate con delibera n. 1293 del 16/11/2016 (“.....la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio; ....”), in merito alla condizione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, non essendo gli addebiti confermati all'esito di un giudizio,

tutt'ora pendente, si ritiene che allo stato non sussistano elementi incontrovertibili, sintomatici di grave errore professionale, sui cui fondare la decisione di esclusione.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.  
AMMESSA.

66. Maser s.r.l. di Moncalieri (TO) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- in merito alla risoluzione contrattuale dichiarata, verrà richiesto di produrre copia del provvedimento di risoluzione adottato dalla Comune di Sassari.

Verrà, inoltre, richiesto di fornire idonea documentazione a comprova dell'esistenza di un giudizio pendente.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

67. Medea Costruzioni Generali s.r.l. di Reggio Emilia - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- in merito alla risoluzione contrattuale dichiarata, verrà richiesto di produrre allo scrivente Servizio gare copia del provvedimento di risoluzione adottato dalla Soc. Milanosport S.p.A.

Verrà, inoltre, richiesto di fornire idonea documentazione a comprova dell'esistenza di un giudizio pendente.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

68. Monieri Armando s.r.l. di Seveso (MB) - il concorrente, in possesso di qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, nell'istanza di partecipazione (Campo56\_Dich) dichiara di voler subappaltare "opere della categoria prevalente OG1 in misura di legge".

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui

si compone l'intervento, prevede la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando ha espressamente prescritto altresì “Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale”,  
l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.

Trattandosi di irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Costruzioni Edili Monieri Armando s.r.l. viene esclusa dalla gara.

69. Poloni s.r.l. di Alzano Lombardo (BG) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

70. PR.E.M.A.V. s.r.l. di Monza (MB) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

71. Revo Costruzioni s.r.l. di Bergamo - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

Dalle ore 11,40 partecipa alla seduta di gara il Sig. Luciano Dellavalle della Soc. Telitel.

72. Riva s.r.l. di Osio Sopra (BG) - dal modello Art. 80 presentato risulta che sono stati annullati i punti C.3) e C.4) contenente le seguenti



dichiarazioni “che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata/non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale..”, da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa “barrato” le richiamate dichiarazioni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.  
AMMESSA.

73. Ronzoni s.r.l. di Seveso (MB) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

74. S.A.I.M.P. s.r.l. di Tradate - Abbiate Guazzone (VA) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

75. Sabino Dicaldo di Barletta - dal modello Art. 80 presentato risulta che sono stati annullati:

- il punto C.2) contenente la seguente dichiarazione “che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, per quanto a conoscenza del dichiarante, sussistono le seguenti cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016:”;

- il punto C.3) contenente la seguente dichiarazione “che nei confronti dei soggetti indicati nella precedente lettera C, è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito riportata:”,

da ciò si deduce l'insussistenza di condanne, avendo l'impresa "barrato" le richiamate dichiarazioni.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.  
AMMESSA.

76. Sala Costruzioni s.r.l. di Villa D'Adda (BG) - rispetto al precedente penale dichiarato a carico di un soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente, si rileva che tenuto conto della fattispecie, della riduzione della pena e della circostanza che l'ex amministratore è deceduto, si ritiene la condanna non incidente sulla moralità professionale del concorrente.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

77. Sangalli S.p.A. di Mapello (BG) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

78. Se.Ma. Costruzioni s.r.l. di Milano - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

79. Selva Mercurio s.r.l. di Como - con riferimento alla risoluzione contrattuale risultante dal casellario ANAC ed inserita in data 6/5/2017, si richiama l'istruttoria espletata nella gara "Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche - anno 2015. CIG 6809339C4B (verbale prot. n.261638 del 15/11/17) in cui si rileva che il concorrente, con atto datato 22 marzo 2017, ha citato in giudizio (Tribunale di Torino - R.G. n. 8966/2017) il committente Anas S.p.A. per contestare la risoluzione in danno. Sul punto l'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 considera la precedente risoluzione in danno di un contratto di appalto come sintomo di non integrità ed

affidabilità solo nel caso in cui la stessa non sia contestata in giudizio o nel caso in cui la legittimità della predetta risoluzione sia stata confermata nello stesso giudizio (cfr. anche Linee Guida Anac n. 6 approvate con delibera n. 1293 del 16/11/2016 ratione temporis applicabili). Nel caso di specie la società Selva Mercurio ha contestato in giudizio la risoluzione disposta da Anas e, allo stato, non risulta alcuna decisione da parte dell'Autorità Giudiziaria adita. Pertanto, non essendo gli addebiti confermati all'esito di un giudizio, tutt'ora pendente, si ritiene che allo stato non sussistano elementi incontrovertibili, sintomatici di grave errore professionale, sui cui fondare la decisione di esclusione.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.  
AMMESSA.

80. SI.GE.CO Costruzioni s.r.l. di Brugherio (MB) - rispetto ai precedenti penali dichiarati dal concorrente, si dà atto che gli stessi non incidono sulla moralità dell'impresa in quanto datati essendo le relative pronunce divenute irrevocabili nel 1994, nel 1996 e nel 1997. Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.  
AMMESSA.

81. Suardi S.p.A. di Predore (BG) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

82. T.C. s.r.l. di Desio (MB) - documentazione e dichiarazioni regolari.  
AMMESSA.

83. Tecno Edil s.r.l. di Caronno Pertusella (VA) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

84. Tecno Service S.U.R.L. di Casoria (NA) - documentazione e

dichiarazioni regolari. AMMESSA.

85. Toro Costruzioni s.r.l. di Lainate (MI) in avvalimento con Zara Appalti s.r.l. di Aversa (CE) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA. Verrà richiesto di produrre documento "Passoe" che riporti sia l'impresa ausiliata che l'ausiliaria e sia sottoscritto dal legale rappresentante di entrambe le imprese, al fine di consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 216 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 (punto 3 del disciplinare di gara).

86. Unifor s.r.l. di Osomo (AN) - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

87. Vecchierelli Restauri s.r.l. di Romano di Lombardia (BG) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- il concorrente non ha reso la dichiarazione di cui alle lettere C.3) oppure C.4) del Mod. Art.80. Verrà, pertanto, richiesto di rendere detta dichiarazione come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 5 lett. B) del disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.

88. Vitali Pietro s.r.l. di Cisano B.sco (BG) - il concorrente viene ammesso con riserva sulla base della seguente motivazione:

- il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare alcune lavorazioni ("..scavi, reinterri, opere in ca/cls, cordoli, impianto idraulico, verde, arredo urbano) senza precisare la categoria. Verrà, pertanto, richiesto di specificare le categorie e quote di subappalto, come indicato dal punto II.2.1) del bando e dal punto 4 pag. 5 del

disciplinare di gara.

Le ulteriori dichiarazioni e documentazioni risultano regolari.


89. West Systems s.r.l. di Firenze - documentazione e dichiarazioni regolari. AMMESSA.

Alle ore 12,30 le operazioni di gara vengono sospese. Le offerte economiche dei concorrenti ammessi vengono racchiuse in un plico, idoneamente sigillato e controfirmato dai presenti. Si informa che detto plico verrà custodito in armadio chiuso a chiave in dotazione presso il Servizio Gare adottando ogni misura necessaria a garantirne l'integrità fino alla sua apertura in successiva seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Laura Brambilla



I TESTIMONI

Dr.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa

